Il credito orario di 10 minuti giornalieri maturato dal personale turnista a cui è stata accordata la riduzione di orario a 35 ore settimanali che, tuttavia, effettua prestazioni lavorative di 6 ore giornaliere anziché 5 ore e 50 minuti può dare luogo a riposo compensativo da fruire anche in maniera cumulata?

Nel merito del quesito formulato, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) la soluzione adottata per gestire la turnazione del personale, in presenza di un orario di lavoro ridotto a 35 ore settimanali, non trova alcun riscontro nella generale disciplina del contratto collettivo nazionale relativa né alla riduzione dell'orario di lavoro (art.22 del CCNL dell'1.4.2999) né all'organizzazione del lavoro per turni (art.22 del CCNL del 14.9.2000). Conseguentemente, non è possibile alla scrivente Agenzia fornire in materia eventuali indicazioni o correttivi;
- b) la circostanza che si sia determinata la esigenza di adottare correttivi sembra evidenziare che la riduzione dell'orario di lavoro ha comunque inciso negativamente sull'organizzazione del lavoro, creando comunque dei costi indiretti aggiuntivi (in sostanza l'ora aggiuntiva, che viene cumulata in modo da consentite un giorno di riposo). Proprio questa necessità di un orario aggiuntivo per consentire l'operatività del turno evidenzia che, nel momento in cui è stata decisa la riduzione dell'orario, non è stata valutata pienamente la reale sussistenza di quelle condizioni legittimanti tale riduzione richieste dalla disciplina contrattuale.